



## ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 13 LUGLIO 2023

Ordinanza ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.

**-ATTIVITA' DI CONTROLLO-**

### **PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO**

**per la cattura e/o abbattimento di cinghiale selvatico allo stato brado**

**- Misure di tutela della pubblica e privata incolumità -**

#### **PREMESSO** che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- si verificano, con sempre maggiore frequenza, avvistamenti e incursioni di cinghiali selvatici (*Sus scrofa*) allo stato brado non solo nelle aree rurali ma anche nelle vie periferiche adiacenti il Centro abitato del Comune di San Salvo;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;
- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa dell'alto tasso riproduttivo, determina situazioni di rischio avvertita da tutta la collettività;

**RILEVATA** dai sopralluoghi effettuati, a seguito di numerosi avvistamenti e segnalazioni, la presenza ricorrente di singoli cinghiali o gruppi di cinghiali, esemplari di varie classi di età e di sesso, nelle strade/località/frazioni di seguito indicate del Territorio del Comune di San Salvo:

- Via Grasceta;
- Rione Marina di San Salvo;
- S.S. 16 Intersezione via A. Doria;
- Consorzio ICEA – Rione Marina;
- Biotopo Costiero – Giardino Mediterraneo;
- Via Pertini;
- Via Nuova Circonvallazione;
- Via di Montenero;
- Via Melvin Jones;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze, emesse ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 10/2004 e ss.mm.ii:

- n. 9/2021 del 09/09/2021 con efficacia sino al 31/12/2021;
- n. 4/2022 del 21/03/2022 con efficacia sino al 20/05/2022;
- n. 10/2022 del 15/09/2022 con efficacia sino al 15/11/2022;
- n. 01/2023 del 20/03/2023 con efficacia sino al 20/05/2023;

**CONSIDERATO** che il problema seppur contrastato, attraverso l'adozione di molte misure che le amministrazioni comunali possono applicare, non è stato risolto anche e soprattutto a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie;



**EVIDENZIATO** che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

**DATO ATTO** che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

**VISTA** la Legge 221/2015 e s.m. e i. "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

**VISTO** il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

**RICHIAMATO** l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. "Testo unico sugli enti locali" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

**VISTE:**

- 1) la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare:
  - l'articolo 44 comma 4 secondo il quale: "Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7".
  - L'articolo 44 comma 7 secondo il quale: "... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
    - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
    - b) personale di vigilanza dei comuni;
    - c) guardie venatorie volontarie;
    - d) guardie ambientali volontarie;
    - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;
- 2) La Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;



- 3) La circolare del Ministero dell'Interno n.5/2022 con cui viene richiamata l'attenzione sulla legge 7 aprile 2022 n.29, "misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" la quale dispone l'obbligo di segnalare il rinvenimento di esemplari di cinghiale al servizio della ASL territorialmente competente;

**TENUTO CONTO** della nota pec del 07/09/2022 prot. N° 0324294/22 della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura contenente le indicazioni relative alle misure di prevenzione e controllo della fauna selvatica;

**TENUTO CONTO**, altresì, della nota pec del 29/05/2023 prot. N° 0228511/23 della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura contenente la nota informativa relativa all'attività di controllo in ambito urbano mediante le Ordinanze Sindacali per la presenza di Cinghiali. Comma 4 art.44 della L.R.10/2004;

**ATTESA** la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto dalla legge;

**RITENUTO** necessario stante la situazione descritta di proseguire l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

**DATO ATTO** che in data 15/06/2023, con nota pec prot. n°19694, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il proseguimento delle azioni di controllo della specie cinghiale in ambito comunale;

**VISTA** la nota pec del 04/07/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/07/2023 al n° 22087, con la quale detto Istituto si è espresso in merito a tale richiesta suggerendo di valutare attentamente l'effettiva efficacia dell'emissione di tale ordinanza mirata all'attività di contenimento del fenomeno in questione che questo Comune intende attuare;

**PRESO ATTO** che l'ISPRA nel menzionato parere raccomanda di adottare, contestualmente alle attività di controllo, le seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art.7, c.1, della L. n. 221/2015);
- pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva;
- pulizia e sgombero di terreni e aree private dalla vegetazione infestante;
- eliminazione delle discariche abusive e rimozione di eventuali carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo le scarpate, margini stradali e piazzola di sosta;
- installazione di apposita cartellonistica "animali selvatici vaganti" – integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utili a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;



# CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

**VALUTATI** i risultati conseguiti attraverso anche l'adozione di molte misure che le amministrazioni comunali possono applicare e l'applicazione anche dei sistemi di prevenzione del fenomeno che seppur contrastato non è stato risolto anche e soprattutto a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie;

**DATO ATTO** che ogni possibile strumento attivabile è stato adottato da questa Amministrazione;

**TENUTO CONTO**, che sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, occorre proseguire con l'applicazione di ogni strumento utile a limitare al massimo la presenza di tali animali e quindi anche l'attivazione di piani di controllo che prevedano la cattura e l'abbattimento cinghiali selvatici allo stato brado presenti nei centri urbani del Comune di San Salvo;

**DATO ATTO** che con nota del 15/06/2023, trasmessa a mezzo PEC, sono stati informati preventivamente dell'adozione della presente Ordinanza la Regione Abruzzo/ Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e il competente ATC Vastese;

**VISTA** la nota pec del Servizio Manutenzione e Ambiente prot. n°17790 del 30 maggio 2023 con cui si è provveduto ad inoltrare nuova richiesta di intervento per sopralluogo e per cattura/abbattimento di esemplari segnalati per le zone sopra indicate, alla Polizia Provinciale.

**PRESO ATTO** della successiva nota pec prot. n° U0015871 del 12.06.2023 del Corpo di Polizia Provinciale di Chieti, con la quale veniva comunicato l'esito del sopralluogo nelle zone interessate, da parte del personale del Comando in questione, **con l'indicazione di n° 15 capi da abbattere** e prendendo atto che è di numero 12 capi abbattuti, il riscontro dell'attività durante la vigenza della precedente ordinanza scaduta il 30/05/2023;

**RITENUTO NECESSARIO** affrontare tale situazione "eccezionale e imprevedibile" che costituisce una concreta minaccia per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana; *dove inattuabile è stata l'attività ordinaria, messa in atto dalla Regione Abruzzo quale controllo della fauna selvatica ex. DGR n. 139/2019 e s.m.i. nonostante che al capo A 2.2 detti che le azioni di prelievo previste sono finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati da ungulati alle coltivazioni agricole e alle attività antropiche in zone sensibili (rete viaria, aree urbane e peri-urbane) poiché tale attività è stata fortemente limitata con la modifica dell'art. 44 L.R. 10/2004 della Regione Abruzzo, che ha normato con novella anche i prelievi nei centri urbani;*

**VISTO** l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

**VISTO** l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m.i.;

**VISTO** il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;



## ORDINA

per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. che il **Corpo di Polizia Provinciale di Chieti**, in avvalimento presso la Regione Abruzzo, e l'**Ambito Territoriale di Caccia del Vastese (ATC)**, ciascuno per la loro competenza, diano attuazione, con gli strumenti previsti dalla normativa, a specifici **piani di controllo che prevedano la cattura e l'abbattimento** dei cinghiali selvatici allo stato brado presenti nei centri urbani del Comune di San Salvo e più specificatamente nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle immediatamente limitrofe:
  - Via Grasceta;
  - Rione Marina di San Salvo;
  - S.S. 16 Intersezione via A. Doria;
  - Consorzio ICEA – Rione Marina;
  - Biotopo Costiero – Giardino Mediterraneo;
  - Via Pertini;
  - Via Nuova Circonvallazione;
  - Via di Montenero;
  - Via Melvin Jones;
  - Via Tobagi;
2. Il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
3. A tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di San Salvo sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;
4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società che gestisce i servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;
5. Alla Polizia Municipale, l'intensificazione dei controlli atti a reprimere ogni forma di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi, in difformità di legge e/o regolamenti, nonché la verifica dell'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e l'eventuale attività sanzionatoria ai sensi di legge;
6. Che gli animali abbattuti siano assegnati, a cura della Polizia Provinciale, ai soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare;

## SPECIFICA

1. che il numero dei cinghiali selvatici da abbattere, nell'ambito del territorio comunale, è di **15 capi** in un arco temporale di **2 mesi**, sulla base della valutazione del Comandante della Polizia Provinciale di Chieti, Dott. Antonio Miri, come da nota pec n° U0015871 del 12/06/2023;



2. che venga dato immediato riscontro di ogni abbattimento/prelievo a questa amministrazione con invio di apposito verbale;
3. che le modalità di prelievo o abbattimento selettivo siano effettuate direttamente sotto la responsabilità della Polizia Provinciale di Chieti, che **curerà anche il destino dei capi abbattuti e l'avvio delle attività di monitoraggio sanitario secondo la normativa vigente in materia;**
4. che nell'ambito degli interventi di controllo siano garantite le idonee misure di biosicurezza, in particolare per quanto concerne la gestione delle carcasse, e che eventuali casi sospetti vengano segnalati alle autorità sanitarie competenti;
5. che il personale incaricato alla realizzazione degli interventi sia individuato direttamente dal Corpo di Polizia Provinciale nelle categorie indicate dalla normativa e precisamente:
  - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
  - b) personale di vigilanza dei comuni;
  - c) guardie venatorie volontarie;
  - d) guardie ambientali volontarie;
  - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;

## INCARICA

- i soggetti che saranno individuati dalla Polizia Provinciale, i cui nominativi saranno comunicati anche a codesto Ente, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario;
- Gli Agenti o ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati;
- Il Servizio Ambiente e Patrimonio del Comune di San Salvo ed il Corpo di Polizia Locale di San Salvo per quanto di rispettiva competenza, di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;

## SPECIFICA

1. che qualora le attività di controllo siano svolte dalle GVV esse dovranno essere svolte:
  - in presenza e sotto il coordinamento di **agenti od ausiliari di pubblica sicurezza;**
  - se devono essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e). della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero "nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali", esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;



# CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



2. che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Salvo per un periodo di 60 (sessanta) giorni;
3. qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 15 animali facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo ([dpd023@regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@regione.abruzzo.it)) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

## DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
  - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
  - PROVINCIA DI CHIETI – Polizia Provinciale;
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
  - Questura di Chieti;
  - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
  - Ambito Territoriale di Caccia del Vastese (macroarea 5);
  - Comando Polizia Locale del Comune di San Salvo;
  - ISPRA;
  - Responsabile Servizio Patrimonio del Comune di San Salvo;
  - ASL Lanciano-Vasto-Chieti – Servizio Veterinario;
  - STAZIONE CARABINIERI SAN SALVO;

## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Salvo.

SAN SALVO, 13 LUGLIO 2023



**IL SINDACO**  
**Emanuela De Nicolis**

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)